

03

MUTAZIONI AD ALCUNI ARTICOLI
DEGLI
STATUTI INTERNI DELL' I. R. ISTITUTO VENETO

AMMENSA

nell' adunanza 15 agosto 1855

L'Art. 15 venne così mutato: — Prima che si proceda alla proposizione di nomine di M. E., la Presidenza informerà sulle benemerenze verso l' Istituto de' S. C. Dopo tal lettura ogni Membro presente scrive sopra una scheda due nomi; fatto lo spoglio si leggono tutti i nomi in ordine al numero delle voci avute da ciascuno; per ogni nome, che non sia di un Socio corrispondente, alcuno dei Membri che lo avranno proposto dovrà presentare in iscritto una dettagliata relazione dei suoi meriti scientifici e letterarii, altrimenti quel nome non sarà posto ai voti. Alla seconda lettura dei nomi, ognuno dei Membri può dare ulteriori informazioni. Lo squittinio non deve poi essere interrotto da altre osservazioni. La terza si compone dei tre nomi che avranno un maggior numero di voti oltre la pluralità assoluta.

L'Art. 55 venne così modificato: — Si faranno anche rapporti sopra le nuove opere a stampa, il cui contenuto potesse essere di particolare importanza, e la Presidenza ne incaricherà i Membri effettivi od i Socii corrispondenti.

L'Art. 113 venne così cangiato: — Nessuno dei M. E. che risultasse nominato può esimersi da questo incarico; ma tutti dovranno adempierlo entro un conveniente periodo di tempo, che dovrà anche essere determinato dalla Presidenza secondo l'estensione ed il soggetto della Memoria.

In sostituzione degli Articoli 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 e 122, vennero adottati i tre seguenti:

Art. 114. Ogni Commissario dee soltanto giudicare se il lavoro presentato sia o no da inserirsi fra le Memorie dell'i. r. Istituto; nel secondo caso dovrà indicare i motivi del suo giudizio, che sarà espresso da ciascun Commissario in rapporto segreto diretto alla Presidenza.

Art. 115. Se l'unanimità o la maggioranza della Commissione giudichi che la Memoria sia meritevole di essere stampata per esteso, la Presidenza ne dà avviso all'Autore; e la stampa si eseguisce al più presto secondo la data della presentazione della Memoria, in confronto delle altre già egualmente approvate.

Art. 116. Se la Memoria non è approvata nel modo indicato all'art. 115, la Presidenza trascrive e rimette segretamente all'Autore i voti dei Commissarii cogli ad-

dotti motivi. L'Autore potrà riprodurre all'esame della Commissione la sua Memoria modificata coerentemente ai motivi di esclusione che gli furono comunicati. Se per la seconda volta venga esclusa, la Memoria non potrà più essere riprodotta per ulteriore esame.

L'Art. 181 venne così modificato: — Nelle sessioni di agosto di ciaschedun anno l'Istituto nomina tre revisori dei conti, i quali prenderanno conoscenza dei conti consuntivo e preventivo compilati annualmente dal Consiglio d'amministrazione, e ne faranno dettagliato rapporto all'Istituto, il quale insieme colle deliberazioni che si prenderanno, resterà unito ai conti medesimi, che saranno rassegnati all'i. r. Governo.
